



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 5 /5-1/2024 P.U. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del SOVRAINDEBITATO**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 30.01.2024 dalla parte di **CAMILLO TOZZI** (C.F. TZZCLL49E16D738I) rappresentata e difesa dall'avv. **LUIGI ACCONCIA** (c.f. CCNLGU73C08G482P);

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. **CAMILLO TOZZI** ricorre in proprio quale pensionato ma per debiti assunti quale garante della **SACEL SRL** della quale non dimostra estraneità;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa **MARIANGELA ANDROLI** e datata 5 ottobre 2023 con relativa documentazione, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare la presenta di diritti immobiliari in capo al **TOZZI** con costituzione, nell'anno 2014 mese di giugno, di fondo patrimoniale su unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sig. **Tozzi** e della propria famiglia ubicata in Fossacesia (CH) Via Marina 57, Piano 2 censito nel N.C.E.U. del comune di Fossacesia al foglio 4 particella 1294 Sub 4 categoria A/3, Classe 2, mq 135, rendita euro 436,41. Il debito più consistente è quello nei confronti della

RESIDENZA VERDE SRL per condanna risarcitoria confermata fino alla legittimità, esso risulta essere garantito da ipoteca iscritta nel settembre 2014 sulla abitazione e su altri 4 immobili cat C1. Tale debito, come chiarito con note del 13 marzo 2024, non rientra nella ipotesi di esclusione dalla esdebitazione richiamate all'articolo 278 CCI non trattandosi di debito per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale.

Anche le visure PRA denunciano la assenza di beni mobili registrati in capo al TOZZI

Il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dalla sig.ra STANTE della quale non viene indicato reddito percepito, salvo dichiarare che anch'essa intende o ha già fatto ricorso ad uno strumento della regolazione della crisi da sovraindebitamento. Resta inteso che ai fini del calcolo della quota necessaria al sostentamento familiare va presa in considerazione la contribuzione di entrambi con ripartizione tra questi delle spese e versamento della eccedenza in favore dei creditori. **Sul punto rimette al Liquidatore per specifica istanza con allegazioni**

Il saldo del c.c. non è aggiornato rispetto alla fine del 2021 pertanto **si rimette al Liquidatore esame ed apprensione delle somme ove in eccesso rispetto alle necessità mensili.**

- 6) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

Non risultano mutui o prestiti intestati al Sig. Tozzi personalmente, ma solo in qualità di garante delle seguenti società: VITTORIA SRL IN LIQUIDAZIONE e S.A.C.E.L. SRL IN LIQUIDAZIONE, quale terza datrice di ipoteca di VITTORIA SRL.

Il totale della posizione debitoria è pari a € 260.756,45 di cui € 139.185,98 di natura privilegiata assistito da ipoteca, € 26.610,82 di natura privilegiata e € 94.959,65 di natura chirografaria

DEBITI VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE		
ISTITUTO BANCARIO	Importo debito	
FIDITALIA	2.453,48	chirografario
DEBITI TRIBUTARI, PREVIDENZIALI ECC		
	Importo debito	
AGENZIA RISCOSSIONI	20.631,81	privilegiato
AGENZIA RISCOSSIONI	3.196,28	chirografario
COMUNE DI FOSSACESIA	5.267,00	privilegiato mobiliare
AGENZIA DELLE ENTRATE LANCIANO	712,01	privilegiato mobiliare
AGENZIA DELLE ENTRATE LANCIANO	8,75	chirografario
DEBITI VERSO ALTRI		
FORNITORE	Importo debito	
RESIDENZA VERDE S.R.L.	139.185,98	privilegiato garantito da ipoteca di primo/secondo grado
S.A.CE.L SRL	89.301,14	chirografario
DEBITI SORTI PER LA PROCEDURA IN CORSO		
	Importo debito	
AVV. PER DEPOSITO RICORSO	1.000,00	prededucibile
ADVISOR DOTT.SSA DI CECCO	2.080,00	prededucibile
ORGANISMO OCC	8.728,04	prededucibile
SPESE ANTICIPATE DAL GESTORE DELLA CRISI	74,34	prededucibile
FONDO SPESE PROCEDURA LIQUIDAZIONE	1.000,00	prededucibile
Totale Complessivo DEBITI	273.638,83	

L'esposizione, in ipotesi di ulteriore aggravamento della posizione per recupero presso il TOZZI di debiti assunti in via solidale, potrà raggiungere € 568.193,73

DEBITI VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE		
ISTITUTO BANCARIO	Importo debito	
FIDITALIA	2.453,48	chirografario
BPER SPA		privilegiato garantito da ipoteca di primo grado
	37.500,00	
PRELIOS SPA	205.000,00	privilegiato
PRELIOS SPA	52.054,90	privilegiato
DEBITI TRIBUTARI, PREVIDENZIALI ECC		
	Importo debito	
Agenzia Riscossioni	20.631,81	privilegiato
Agenzia Riscossioni	3.196,28	chirografario
Comune di Fossacesia	5.267,00	privilegiato mobiliare
AGENZIA DELLE ENTRATE LANCIANO	712,01	privilegiato mobiliare
AGENZIA DELLE ENTRATE LANCIANO	8,75	chirografario
DEBITI VERSO ALTRI		
FORNITORE	Importo debito	
RESIDENZA VERDE S.R.L.	139.185,98	privilegiato garantito da ipoteca di primo/secondo grado
S.A.CE.L SRL	89.301,14	chirografario
DEBITI SORTI PER LA PROCEDURA IN CORSO		
	Importo debito	
AVV. PER DEPOSITO RICORSO	1.000,00	prededucibile
ADVISOR DOTT.SSA DI CECCO	2.080,00	prededucibile
ORGANISMO OCC	8.728,04	prededucibile
SPESE ANTICIPATE DAL GESTORE DELLA CRISI	74,34	prededucibile
FONDO SPESE PROCEDURA LIQUIDAZIONE	1.000,00	prededucibile
Totale Complessivo DEBITI	568.193,73	

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da due adulti sono stimate in € 1.437,50 da rideterminare come precede in ragione della presenza di altro componente del quale non si conosce la titolarità di redditi. Le spese vengono descritte come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO su base ANNUALE
2 volte anno forli visite controllo (2 gg a visita)	500,00
1 volta mese pescara piano terapeutico	600,00
fisioterapia 2 v. settimana + massaggio respirazione	4.000,00
integratori	500,00
dentista	500,00
cardiologo, dermatologo, fisiatra	600,00
cura persona	400,00
dibetologia	100,00
elettromiografia neurochirurgo	100,00
vestiti	500,00
alimentari	3.600,00
manutenzione casa	750,00
pulizia casa	2.500,00
utenze	2.400,00
varie	200,00
SPESE FAMILIARI SOSTENUTE	17.250,00

L'attivo a disposizione della procedura:

Determinazione somma messa a disposizione	
Vendita immobili	110.600,00
Somma totale messa a disposizione	110.600,00

oltre eccedenza rispetto alla quota di reddito e ulteriori altre attività dovessero emergere dalla indagine del liquidatore

Il ricorrente ha indicato il termine di quattro anni quale termine di durata della Procedura liquidatoria, mettendo a disposizione della stessa un fondo spese di 1.000,00 euro da mettere a disposizione del liquidatore e far confluire su conto che viene autorizzato dietro istanza del nominato, all'ordine del GD e intestato alla procedura.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott.ssa MARIANGELA ANDREOLI, con studio in VIA MONTANIERA N.26 - 66043 - CASOLI (CH) iscritta all'Elenco Nazionale dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di

- quanto necessario al ricorrente ed esigenze familiari quantificato in € 1.437,00 mensili al momento della ammissione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DETERMINA

in € 1.437,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 25/03/2024

Il Presidente
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso